



# Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 152 del 04/12/2025

**OGGETTO:** TARIFFE PER L'ANNO 2026 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-847

Il giorno **04/12/2025** alle ore **08:40** nella sede comunale, si riunisce la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Benedettini Silvia	Assessore	*	-
Bernardini Iacopo	Assessore	*	-
Brogioni Matteo	Assessore	-	*
Zannoni Stella	Assessore	*	-

Assiste Il **Vice Segretario Dott. Luciano Serra**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

La giunta è svolta in modalità videoconferenza come da delibera di giunta comunale n. 121 del 9 settembre 2022.

Sono presenti la Sindaca Ticcianti e il Vice Segretario Serra, mentre il Vice Sindaco Bernardini e le Assessore Benedettini e Zannoni partecipano in videoconferenza.

PREMESSO che:

*l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

*per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/02/2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta comunale n. 12/2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili

alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo "...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone "...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...";

Considerato altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 12,50% risulterebbe inferiore all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%

Si ritiene opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al

pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

l'allegato A che determina le tariffe da applicare per l'anno 2025;

il D.Lgs. 267/2000;

i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi al riguardo in forma favorevole dal dirigente del settore 4, quale Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti del primo dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267;

lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali, di:

APPROVARE le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DARE ATTO che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 12,50% misura inferiore all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;

STABILIRE che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;

Il presente atto, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 poiché i canoni approvati sono validi dal 1° gennaio 2026 e al fine di garantire l'attendibilità delle entrate iscritte a titolo di canone patrimoniale nel bilancio di previsione 2026/2028, costituendone un allegato obbligatorio.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
<b>Impronta</b>			
ALLEGATO A - tariffe 2026	ALLEGATO A.pdf	Allegato Parte Integrante	02/12/2025
(9AD7B43549C01C6FBD22A8298E4B01F6DB031FB9BCD0EB17809E054EC97420F3)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2025_1077.rtf.pdf.p7m	PARERE	02/12/2025
(D59ADA15BF643815478D5CC65C75485D5179A34E49A37D01516070866E2DE246)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2025_1077.rtf.pdf.p7m	PARERE	02/12/2025
(AD31CAAD0544B3E2696F70D8E44A5731029A9E5573D29B34FFFCBC48D673800A)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**il Sindaco          Dott.ssa  
Alberta Ticciati**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Vice Segretario Dott. Luciano  
Serra**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.